

STATUTO G.M.S.C.



COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 E' costituita con sede in Ceriano Laghetto (MB), un'Associazione Sportiva Dilettantistica aeromodellistica che assume la denominazione di A.S.D. "GRUPPO MODELLISTI SPORTIVI CERIANO LAGHETTO" con acronimo G.M.S.C.

Art. 2 L'Associazione G.M.S.C. svolge attività nei settori sport, cultura, ricreazione, tempo libero, senza finalità di lucro.

Art. 3 L'Associazione G.M.S.C. può aderire ad Associazioni, Organizzazioni e Federazioni consimili.

L'Associazione si uniforma alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali delle discipline sportive associate e dei relativi enti di promozione sportiva.

Art. 4 Sono compiti dell'Associazione:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e sportivo dei cittadini nel settore del modellismo aereo e dell'aviazione in genere;
- b) favorire la correlazione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili fra i circoli e altre organizzazioni similari;
- c) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative;
- d) stipulare una polizza assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) che copra la responsabilità civile del Club (responsabilità oggettiva) e di tutti i soci in relazione all'attività aeromodellistica del volo delle aerodine.

SOCI

Art. 5 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Il numero dei soci è limitato e viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 6 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) compilare la scheda di "Richiesta di associazione";
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) versare la quota sociale.
- 4) attendere la conferma di iscrizione

Art. 7 L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale e di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 8 I soci si dividono in:

- a) **Soci ordinari**: coloro che sono già iscritti da almeno un anno all'Associazione.
- b) **Soci novizi**: coloro che entrano a far parte per la prima volta nell'Associazione. E' prevista la loro accettazione a soci ordinari dopo un anno di permanenza nell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo. I soci novizi hanno gli stessi diritti/doveri dei soci ordinari, compreso il diritto di voto nelle assemblee.

Vengono accettati come soci novizi anche coloro i quali per vari motivi fossero usciti dall'Associazione e ne volessero rientrare.

Art. 9 I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno seguente;
- b) al pagamento di una sovrattassa del 10% della quota sociale, nel caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito al punto a) e comunque non oltre il 31 Gennaio;
- c) all'osservanza dello statuto degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della quota sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli organi sociali;
- 2) quando non ottemperino al pagamento delle quote sociali, come dall'Art. 9;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando la quota di iscrizione maggiorata delle ulteriori penalità stabilite dagli organi sociali.

Tali riammissioni saranno deliberate nella prima seduta di Consiglio successiva alla richiesta inoltrata allo stesso da parte del Socio moroso.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dal fondo di riserva.

Art. 12 Le somme versate per le quote sociali o per altre delibere del Consiglio o dell'Assemblea non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

Art. 13 Il bilancio prevede il consuntivo dell'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno trascorso, ed il preventivo per l'anno a venire, e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 14 L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 20% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative deliberate dal Consiglio.

ASSEMBLEE

Art. 15 Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio, ma per gli aggiornamenti non urgenti i soci sono invitati, anche senza comunicazioni scritte, a parteciparvi ogni ultimo venerdì del mese, nella sede dell'Associazione.

Possono partecipare alle Assemblee solo i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 16 L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata ogni anno l'ultimo venerdì di Novembre.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge ogni due anni il Presidente dell'Associazione;
- elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2° dell'art. 14 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- stabilisce le quote sociali per i rinnovi e per i nuovi soci in base al bilancio preventivo per l'anno seguente.

Art. 17 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata e scritta almeno 1/5 dei soci effettivi.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 20 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Alle votazioni partecipano tutti i soci in regola con il presente Statuto.

Art. 21 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere adottate dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 I soci hanno diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, anche mediante delega scritta. Comunque ogni socio può presentare una sola delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale dei soci. Per essere eletto a Presidente, il socio deve appartenere al Circolo da almeno tre anni, mentre i Consiglieri devono risultare iscritti all'Associazione da almeno un anno.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri per il conseguimento degli scopi sociali e precisamente le cariche di:

- segretario/tesoriere (con mansioni di Vice Presidente);
- direttore tecnico;
- responsabile organizzativo;

- responsabile delle strutture;

Inoltre il Consiglio può incaricare altri soci per le attività oggetto dello scopo sociale o nominare specifiche "Commissioni di lavoro".

Art. 25 Tutte le cariche sono gratuite ma, eventualmente, su delibera del Consiglio stesso, potranno essere rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni, ogni ultimo venerdì del mese e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno e le relative modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Art. 28 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 29 La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea, la validità della quale è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art. 30 In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 20 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 31 Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Ceriano Laghetto,

23/04/2010